

ODG
AC 3638

La Camera,

premessi che:

questa manovra economica penalizza enormemente il Comparto Sicurezza e Difesa;

che tra gli aspetti particolarmente penalizzanti sotto il profilo del trattamento economico risulta essere l'art. 9, comma 21 del testo in esame;

che l'articolo 8, comma 11-bis recita testualmente: "Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"

impegna il Governo

a fornire formale interpretazione della norma prevista all'articolo 8, comma 11-bis, al fine di un esaustivo chiarimento circa la natura delle "misure perequative" di cui trattasi ed in particolare in che modo esse incideranno sulle posizioni dei singoli dipendenti;
ad escludere i compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno funzionale e indennità pensionabile dal tetto della retribuzione complessiva per l'anno 2010, imposta come limite di riferimento dal provvedimento in esame.

«FIANO»